

Codice A1814B

D.D. 4 giugno 2025, n. 1132

Pratica AL-OC-2525: Azienda Agricola MANTELLI Gianpaolo (Codice Soggetto 392811) Concessione per la regolarizzazione dell'occupazione di un'area demaniale per uso agricolo, pari a mq. 57.531,00 (di cui mq. 40.271,00 destinati a seminativo a rotazione e mq. 17.260,00 destinati a fascia ecotonale e area naturale gestita) sita in sponda dx F. Bormida, Loc. Altafiore, N.C.T. F.9, antistante i Mapp. 18, 338, 339, 17, 16.



ATTO DD 1132/A1814B/2025

DEL 04/06/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Pratica AL-OC-2525: Azienda Agricola MANTELLI Gianpaolo (Codice Soggetto 392811)

Concessione per la regolarizzazione dell'occupazione di un'area demaniale per uso agricolo, pari a mq. 57.531,00 (di cui mq. 40.271,00 destinati a seminativo a rotazione e mq. 17.260,00 destinati a fascia ecotonale e area naturale gestita) sita in sponda dx F. Bormida, Loc. Altafiore, N.C.T. F.9, antistante i Mapp. 18, 338, 339, 17, 16, 30, in Comune di Castellazzo Bormida (AL).

Deposito cauzionale: Accertamento di € 1.894,00 (Cap. 64730/2025) ed Impegno di € 1.894,00 (Cap. 442030/2025).

In data 26/04/2024, con nota acquisita Prot.n. 21107 del 30/04/2024, la Regione Carabinieri Forestale "Piemonte", Nucleo di Alessandria, nell'ambito indagini di P.G., richiedeva formalmente, al Settore Tecnico Regionale Alessandria Asti-Ufficio di Alessandria, copia di eventuale concessione demaniale rilasciata all'Azienda Agricola MANTELLI Gianpaolo (Codice Soggetto 392811) in Comune di Castellazzo Bormida (AL), nell'area prospiciente i terreni censiti catastalmente al F.9, Mapp 16 e 17 del Comune di Castellazzo Bormida (AL).

In data 30/04/2024, con nota di cui al Prot. 21493, il Settore Tecnico Regionale Alessandria Asti-Ufficio di Alessandria, rispondeva a quanto richiesto dalla Regione Carabinieri Forestale "Piemonte", Nucleo di Alessandria, dichiarando che:

- l'Azienda Agricola MANTELLI Gianpaolo (Codice Soggetto 392811) stava pagando regolarmente un indennizzo extra-contrattuale per l'utilizzo di un'area demaniale pari a mq. 20.000 uso seminativo e 15.000 uso bosco ceduo, prospiciente i terreni di sua proprietà individuati catastalmente al F. 9 Partt. 16 e 17 in Comune di Castellazzo Bormida (AL), indennizzo previsto nei casi in cui non sia stata rilasciata regolare concessione demaniale.

- l'Azienda Agricola MANTELLI Gianpaolo (Codice Soggetto 392811) aveva già contattato l'Ufficio di Alessandria del Settore Tecnico Regionale per la procedura di regolarizzazione dell'occupazione dell'area demaniale con il rilascio della concessione.

In data 29/07/2024, acquisita ns. Prot. n. 36832, l'Azienda Agricola MANTELLI Gianpaolo (Codice Soggetto 392811) presentava istanza di regolarizzazione, con allegata documentazione tecnica, per l'utilizzo di area demaniale per uso agricolo con coltivazione di cereali, per una superficie pari a mq. 42.600.

Il Settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale 16/12/2022 n. 10/R (di seguito "Regolamento") ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile, ma nel contempo ha rilevato che la documentazione presentata a corredo dell'istanza non era esattamente conforme a quanto previsto ed dettagliatamente indicato nel modulo di istanza.

Si procedeva pertanto, con ns. nota Prot. 37912 del 05/05/2024, a richiedere documentazione integrativa, ed, in particolare, in relazione a quanto previsto dall'art.10 del Regolamento e ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, c. 4 delle norme del PAI e del relativo Regolamento di Attuazione di cui alla Deliberazione m. 11 del 18/3/2008 dell' Autorità di Bacino del Po, si richiedeva la presentazione di un Piano di Gestione.

In data 22/10/2024, assunto ns. Prot. 49402, l'Azienda Agricola MANTELLI Gianpaolo (Codice Soggetto 392811) , dopo vari[^] solleciti, inviava il Piano di Gestione elaborato dal Per. Agr. Massimiliano Ricci iscritto al Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Valle d'Aosta, n. 391, relativo all'occupazione di un'area demaniale per complessivi mq. 57.531,00 (di cui mq. 42.977 destinato a seminativo, mq. 14.554 destinati ad area naturalizzata e mq. 7.870 destinati a fascia di ecotono) individuata catastalmente al Foglio 9 antistante i Mapp. 18, 338, 339, 17, 16, 30 del Comune di Castellazzo Bormida (AL).

Il Progetto di Gestione, come previsto, è stato sottoposto, a seguito ns. richiesta del 25/10/2024, Prot.n. 50232, al Parere di Compatibilità da parte del Settore Tecnico Piemonte Sud, che, successivamente, con nota acquisita ns. Prot. n. 11419 del 17/03/2025, trasmetteva al nostro Ufficio e contestualmente ad AIPo, quale autorità idraulica competente sul corso d'acqua in oggetto ai sensi del R.D. 523/1994, il contributo tecnico finalizzato all'espressione del parere favorevole di compatibilità di cui all'art. 32 c. 4 della NdA del PAI, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, rilevando che:

- l'utilizzo delle pertinenze demaniali richieste in concessione ha quale finalità la coltivazione agricola compatibilmente con gli indirizzi di pianificazione di cui all'art. 32 commi 2 e 4 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico che prevedono che detto uso avvenga tramite progetti di gestione volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale.

- nel rispetto del punto 3 degli indirizzi tecnici del Regolamento attuativo dell'art. 32, c.4 delle NdA del PAI. la superficie coltivabile del sedime richiesto in concessione non può superare il 70% dell'intera superficie per cui l'area coltivata a seminativo dovrà avere superficie pari a mq. 40.271,00, mentre la fascia ecotonale e area naturale gestita pari a mq. 17.260,00.

- l'utilizzo deve essere coerente con il Regolamento di attuazione dell'art. 32, comma 4 delle

Norme di Attuazione del PAI - Indirizzi Tecnici - Allegato 1 e pertanto deve essere condizionato dalle seguenti prescrizioni appresso riportate:

- *il prospetto delle superfici sia modificato con una superficie coltivata massima di mq. 40.271,00*
- **la fascia di ecotono indicata in progetto sia realizzata secondo le disposizioni di cui all'allegato A lungo tutta l'area di transizione tra fascia vegetata di sponda e coltivo;**
- *l'area boscata ripariale esterna all'area di gestione non dovrà essere oggetto di interventi se non dietro specifica istanza del concessionario e invece nell'area da rinaturalizzare ricompresa in concessione, dovrà essere controllata l'evoluzione spontanea del soprassuolo attraverso le necessarie manutenzioni e il contenimento delle specie alloctone con comportamento invasivo;*
- *si preservi la biodiversità e gli elementi naturali nelle aree in concessione assicurando una continuità spaziale e genetica necessaria per la perpetrazione delle specie tramite interventi di manutenzione e ricostituzione della vegetazione autoctona presente nell'area naturale;*
- **sia trasmesso al Settore tecnico Piemonte Sud dichiarazione di regolare esecuzione degli interventi eseguiti sia di manutenzione della fascia naturale sia di realizzazione della fascia cotonale, detti interventi dovranno essere eseguiti entro il primo anno di concessione;**
- *vengano utilizzati metodi di coltivazione volti a ridurre gli impatti per la fauna e le biodiversità;*
- **non possano essere eseguiti interventi di diserbo chimico anche in caso di urgenti necessità;**
- *non possano essere eseguiti trattamenti con antiparassitari di sintesi salvo urgenti necessità da autorizzarsi;*
- *non possano essere eseguiti interventi di concimazione con fertilizzanti di sintesi o con liquami suini;*
- *si debba mantenere la viabilità che consente l'accesso al corso d'acqua;*

In data 18/03/2025 ns. Prot. 11666, si richiedeva ad AIPo, quale autorità idraulica competente sul corso d'acqua in oggetto ai sensi del R.D. 523/1994, l'espressione del Nulla Osta Idraulico.

In data 11/04/2025 con Prot. 10789, acquisito ns.Prot. n. 15804 del 14/04/2025, AIPo trasmetteva Parere Favorevole PI AL 4153, ai soli fini idraulici, che, oltre a ribadire le prescrizioni impartite dal Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte in relazione al Progetto di Gestione, prevedeva precisi oneri a carico del concessionario, come ben dettagliato nello stesso, che viene allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile, pertanto, rilasciare la concessione per anni 9 e quindi con scadenza al 31 dicembre 2034 sulla base dello schema di disciplinare allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Il canone annuo, relativo all'utilizzo di 40.271 mq uso seminativo e 17.216 mq. fascia ecotono, è determinato in **Euro 947,00** (novecentoquarantasette/00), ai sensi della tabella contenuta

nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata, per il triennio 2025-2027, con Det Dir 2656/a1801b/2024 del 12/12/2024

Contestualmente alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art.5, c. 1, del Regolamento, sono state versate le spese di istruttoria pari **Euro 150,00** (centocinquanta/00) a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay, avvenuto in data 24/04/2024, associato all'accertamento contabile 368/24 sul capitolo 31225.

Considerato che il versamento del deposito cauzionale, previsto dall'art. 11 del Regolamento può essere effettuato tramite fideiussione bancaria o assicurativa o tramite modalità PagoPA a favore della Regione Piemonte.

Preso atto che l'Azienda Agricola MANTELLI Gianpaolo (Codice Soggetto 392811) ha scelto di eseguire il versamento del deposito cauzionale a favore della Regione Piemonte con modalità PagoPa.

Atteso inoltre che l'Azienda Agricola MANTELLI Gianpaolo (Codice Soggetto 392811) fino all'anno 2023 aveva regolarmente pagato un indennizzo extra-contrattuale per l'utilizzo di un' area demaniale pari a mq. 20.000 uso seminativo e 15.000 uso bosco ceduo, ma in realtà avrebbe dovuto pagare il canone per l'utilizzo effettivo di mq. 40.271, si è provveduto a calcolare, come previsto dal c.4 art. 1bis della L.R. 12/2004 (per il quale gli utilizzatori di beni demaniali in assenza di titolo concessorio sono tenuti a corrispondere, per il periodo di utilizzo pregresso, un indennizzo pari all' importo del canone, come quantificato nella Tabella A allegato alla L.R. 19/2018 maggiorato del 30% - maggiorazione applicabile all' entrata in vigore della L.R. 7/2020 che ha introdotto l' art 1bis di cui sopra), un importo pari a € 2.364,00 (duemilatrecentosessantaquattro/00) per gli anni dal 2015 al 2024 per la superficie coltivata ma non compresa nel calcolo dell'indennizzo annuale da corrispondere.

Dato atto che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto.

Verificato che l'Azienda Agricola MANTELLI Gianpaolo (Codice Soggetto 392811) deve pertanto corrispondere l'importo totale di **Euro 5.809,00** (cinquemilaottocentonove/00), di cui:

- **Euro 947,00** (novecentoquarantasette/00) dovuti a titolo di canone demaniale per l'anno 2025.
- **Euro 1.894,00** (milleottocentonovantaquattro/00) dovuti a titolo di deposito cauzionale.
- **Euro 604,00** (seicentoquattro/00) dovuti a titolo di canone demaniale per l'anno 2024 non richiesto perché in corso la procedura di regolarizzazione.
- **Euro 2.364,00** (duemilatrecentosessantaquattro/00) dovuti a titolo di indennizzi pregressi per gli anni dal 2015 al 2024 per la superficie coltivata ma non compresa nel calcolo dell'indennizzo annuale da corrispondere comprensiva della maggiorazione del 30%, ai sensi dell'art.1 bis della L.R. 12/2004.

Ai sensi dell'art.12 del Regolamento, il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare ed a versare il canone demaniale dell'anno in corso e la cauzione, entro 30 giorni dalla richiesta, pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del Regolamento, ma ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, il versamento dei canoni, su richiesta degli

interessati, può essere rateizzata, per cui con l'Azienda Agricola MANTELLI Gianpaolo (Codice Soggetto 392811) si è concordato, sulla base degli importi dovuti, dettagliati poc'anzi, le seguenti scadenze di pagamento:

- **Euro 947,00** (novecentoquarantasette/00) ed **Euro 1.894,00** (milleottocentonovantaquattro/00) per un totale di **Euro 2.841,00** (duemilaottocentoquarantuno/00) da pagarsi entro 30 giorni dalla richiesta
- **Euro 604,00** (seicentoquattro/00) da pagarsi entro il 30/06/2025
- **Euro 2.364,00** (duemilatrecentosessantaquattro/00) da pagarsi in n. 3 rate con le seguenti scadenze:
 - ***Euro 788,00** (settecentoottantotto/00) da pagarsi entro il 31/08/2025
 - ***Euro 788,00** (settecentoottantotto/00) da pagarsi entro il 31/10/2025
 - ***Euro 788,00** (settecentoottantotto/00) da pagarsi entro il 31/12/2025

Ritenuto:

- di accertare l'importo di **Euro 1.894,00** (milleottocentonovantaquattro/00) sul capitolo 64730 del Bilancio finanziario gestionale 2025 - 2027 , annualità 2025, dovuto dall' Azienda Agricola MANTELLI Gianpaolo (Codice Soggetto 392811) a titolo di deposito cauzionale;
- di impegnare, a favore dell' Azienda Agricola MANTELLI Gianpaolo (Codice Soggetto 392811) (P.I. 01603130061), la somma di **Euro 1.894,00** (milleottocentonovantaquattro/00) sul capitolo 442030 del Bilancio finanziario gestionale 2025 – 2027, annualità 2025, per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta.

Allo svincolo di tale cauzione si provvederà, su richiesta dell'interessato, mediante l'emissione di un atto dirigenziale da parte del Settore Tecnico Regionale Alessandria Asti - Ufficio di Alessandria, a seguito di verifica del rispetto delle prescrizioni impartite, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Regolamento.

L'importo di **Euro 947,00** (novecentoquarantasette/00) dovuto a titolo di canone demaniale dell'anno 2025, verrà incassato sull'accertamento n. 410/2025 del Capitolo 30555 del Bilancio finanziario gestionale 2025 - 2027 , annualità 2025 (Codice n. 128705).

L'importo di **Euro 604,00** (seicentoquattro/00) dovuto a titolo di canone demaniale dell'anno 2024, non richiesto in precedenza, verrà incassato sull'accertamento n. 410/2025 del Capitolo 30555 del Bilancio finanziario gestionale 2025 - 2027 , annualità 2025 (Codice n. 128705).

L'importo di **Euro 2.364,00** (duemilatrecentosessantaquattro/00), che verrà frazionato in n. 3 rate da Euro 788,00 cad., dovuto a titolo di indennizzi pregressi per gli anni dal 2015 al 2024 per la superficie coltivata ma non compresa nel calcolo dell'indennizzo annuale da corrispondere e maggiorazione del 30%, ai sensi dell'art.1 bis della L.R. 12/2004, verrà incassato sull'accertamento n. 410/2025 del Capitolo 30555 del Bilancio finanziario gestionale 2025 - 2027 , annualità 2025. (Codice n. 128705).

DATO ATTO della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori:

1- una prima lista di carico pari a **Euro 2.841,00** (duemilaottocentoquarantuno/00) con scadenza entro 30 giorni dall'invio, riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dall' Azienda Agricola MANTELLI Gianpaolo (Codice Soggetto 392811) per:

* canone demaniale dell'anno in corso pari a **Euro 947,00** (novecentoquarantasette/00) a cui dovrà essere associato il numero di accertamento 410/2025 del Capitolo 30555 del Bilancio finanziario

gestionale 2025 - 2027 – annualità 2025, assunto con la D.D. n. 2700/A18000/2024, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti.

* deposito cauzionale pari a **Euro 1.894,00** (milleottocentonovantaquattro/00) a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto con la presente determinazione, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti.

2- una seconda lista di carico pari a **Euro 604,00** (seicentoquattro/00) con scadenza 30/06/2025, riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dall' Azienda Agricola MANTELLI Gianpaolo (Codice Soggetto 392811) a titolo di canone demaniale dell'anno 2024 non ancora richiesto, a cui dovrà essere associato il numero di accertamento 410/2025 del Capitolo 30555 del Bilancio finanziario gestionale 2025 - 2027 – annualità 2025, assunto con la D.D. n. 2700/A18000/2024, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti.

3 - le altre tre liste di carico pari a **Euro 788,00** (settecentoottantaotto/00) cad. in corrispondenza delle scadenze prestabilite sopra indicate, a cui dovrà essere associato il numero di accertamento 410/2025 del Capitolo 30555 del Bilancio finanziario gestionale 2025 - 2027 – annualità 2025, assunto con la D.D. n. 2700/A18000/2024, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti.

All' Azienda Agricola MANTELLI Gianpaolo (Codice Soggetto 392811) verranno inviati, alle scadenze sopra stabilite, gli avvisi di pagamento contenenti un Codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento della transazione, che sarà unica e non frazionata.

L'accertamento del sopra descritto deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi.

Verificata la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del Bilancio finanziario gestionale 2025 - 2027 – annualità 2025 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione non è avvenuto nei termini di legge causa ritardo, da parte dell'utilizzatore, di presentare le integrazioni richieste al Piano di Gestione .

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 *"Disciplina del sistema dei controlli interni e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361"*

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98 : "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";

- art. 59 della L.R. 44/00 : "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- art.32 Norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- Legge Regionale n.20/2002;
- Legge Regionale n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- Regolamento di attuazione dell'art.32 c.4 del PAI, approvato con Del. n. 11 del 18/03/2008 "Procedimento amministrativo per l'espressione del parere relativo alla gestione delle pertinenze idriche demaniali (art.44, c.1 norme di attuazione del PAI);
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 : "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.Lgs. 118/2011 : " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi";
- D.Lgs. 33/2013: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";
- Tabella di cui all'allegato A alla L.R. n.19/2018;
- Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 10/R del 22 dicembre 2022, recante " Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni(L.R. 18/05/2004, n. 12)";
- Regolamento Regionale n. 11 del 21/12/2023 di modifica al Regolamento Regionale di Contabilità n. 9/2021;
- L.R. 26 febbraio 2025, n. 2 " Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R n. 12-852 del 03/03/2025 " Decreto Legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 12.Legge Regionale n. 2/2025 " Bilancio di previsione finanziario 2025-2027".Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";

determina

1- di concedere al Sig. MANTELLI Gianpaolo (Codice Soggetto 361675) , la regolarizzazione dell'occupazione di area demaniale per uso agricolo, pari a mq. 57.531,00 (di cui mq. 40.271,00 destinati a seminativo a rotazione e mq. 17.260,00 destinati a fascia ecotonale e area naturale gestita) sita in sponda dx F. Bormida, Loc. Altafiore, F.9, in Comune di Castellazzo Bormida (AL), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza, nel rispetto:

a) delle valutazioni tecnico idrauliche contenute nel Nulla Osta PI AL 4153, Prot. 10789 dell' 11/04/2025, acquisito ns. prot. n. 15804 del 14/04/2025, con il quale AIPo ha rilasciato Parere Favorevole ai soli fini idraulici, subordinato alle prescrizioni in esso contenute e già sopra indicate, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

b) delle prescrizioni dettagliate, dal Settore Piemonte Sud della Regione Piemonte, nel parere di compatibilità sul Progetto di Gestione, di cui all'art. 32 c. 4 della NdA del PAI, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2- di richiedere il canone 2024 e 2025, il deposito cauzionale, gli indennizzi pregressi relativi alla superficie coltivata ma non richiesta in pagamento per il periodo 2015/2024 con la relativa maggiorazione del 30%, e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

3- di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che il regolare utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento di quanto dovuto, entro i termini previsti comportano la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in **anni 9 fino al 31/12/2034**, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che il canone annuo, fissato in **Euro 947,00** (novecentoquarantasette/00), soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare e sarà versato alla scadenza prestabilita indicata nell'Avviso di pagamento che sarà recapitato al Concessionario

4 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

5 - di accertare l'importo di **Euro 1.894,00** (milleottocentonovantaquattro/00) sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, dovuto dall' Azienda Agricola MANTELLI Gianpaolo (Codice Soggetto 392811) a titolo di deposito cauzionale.

6 - di impegnare, a favore dall' Azienda Agricola MANTELLI Gianpaolo (Codice Soggetto 392811) P.I. 01603130061, la somma di **Euro 1.894,00** (milleottocentonovantaquattro/00) quale deposito cauzionale, sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta.

7 - di incassare la somma di **Euro 947,00** (novecentoquarantasette/00) dovuta dall' Azienda Agricola MANTELLI Gianpaolo (Codice Soggetto 392811) a titolo di canone demaniale per l'anno 2025, sull'accertamento n. 410/2025 del capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025 (cod. ben. n. 128705);

8 - di incassare la somma di **Euro 604,00** (seicentoquattro/00) dovuta dall' Azienda Agricola MANTELLI Gianpaolo (Codice Soggetto 392811) a titolo di canone demaniale per l'anno 2024, sull'accertamento n. 410/2025 del capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025 (cod. ben. n. 128705);

9 - di incassare la somma di **Euro 2.364,00** (duemilatrecentosessantaquattro/00) che verrà frazionato in n. 3 rate da Euro 788,00 cad., dovuta dall' Azienda Agricola MANTELLI Gianpaolo (Codice Soggetto 392811) a titolo di indennizzi pregressi per gli anni dal 2015 al 2024 per la superficie coltivata ma non compresa nel calcolo dell'indennizzo annuale da corrispondere e maggiorazione del 30%, ai sensi dell'art.1 bis della L.R. 12/2004, sull'accertamento n. 410/2025 del capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025 (cod. ben. n. 128705);

10 - di dare atto che l'importo di **€ 150,00** dovuto a titolo di oneri di istruttoria, è stato versato in data 24/04/2024

Si attesta che l'accertamento richiesto non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensore

Paola Ferrari

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 5a-_Schema_Disciplinare_P_2525_MANTELLI.pdf
2. 4b-PIAL4153.pdf
3. 3-Parere_art_32_Mantelli_Castellazzo.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Schema di Disciplinare di Concessione per

Pratica AL-OC-2525: AZIENDA AGRICOLA MANTELLI GIANPAOLO - Concessione per la regolarizzazione dell'occupazione di un'area demaniale per uso agricolo, pari a mq. 57.531,00 (di cui mq. 40.271,00 destinati a seminativo a rotazione e mq. 17.260,00 destinati a fascia ecotonale e area naturale gestita) sita in sponda dx F. Bormida, Loc. Altafiore, F.9, in Comune di Castellazzo Bormida (AL).

Rilasciato a

AZIENDA AGRICOLA MANTELLI GIANPAOLO

**nella persona del Sig.
nato a
in qualità di**

CONTENENTE

gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rilascio della concessione demaniale per gli usi di cui sopra, ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R emanato con D.P.G.R. del 16/12/2022 recante “ Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004 n. 12).

Rep n. _____ del _____

.Art. 1

.Oggetto del disciplinare

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione per la regolarizzazione dell'occupazione di un'area demaniale per uso agricolo, pari a mq. 57.531,00 (di cui mq. 40.271,00 destinati a seminativo a rotazione e mq. 17.260,00 destinati a fascia ecotonale e area naturale gestita) sita in sponda dx F. Bormida, Loc. Altafiore, F.9, in Comune di Castellazzo Bormida (AL), come indicato nella documentazione allegata all'istanza e successiva integrazione

Il rilascio della concessione è accordato fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

.Art. 2 Prescrizioni

La gestione e manutenzione dell' area demaniale deve avvenire:

- 1) nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nella Det. Dir. n. _____ del _____ rilasciata dal Settore Tecnico Regionale Alessandria Asti – Ufficio di Alessandria che si intendono qui integralmente richiamate;
- 2) nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel Parere idraulico PI AL 4153, rilasciato da AIPo-Ufficio Operativo di Alessandria, con nota Prot 11666 del 18/03/2025, che si intendono qui integralmente richiamate;
- 3) nel rispetto delle prescrizioni del Parere regionale di compatibilità espresso sulla base dell'Allegato 1 del “ Regolamento dell'Autorità distrettuale del bacino del Fiume Po”, dal Settore Tecnico Piemonte Sud – Direzione Ambiente, con nota acquisita ns.Prot n. 49508 del 22/10/2024, che si intendono qui integralmente richiamate;

.Art. 3 .Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è rilasciata a titolo precario per 9 anni, e fino al 31/12/2034.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

.Art. 4 Obblighi del concessionario

La concessione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere, a sua cura e spese, alla rimozione dei manufatti, se presenti, e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

.Art. 5

Canone

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari.

Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di € 947,00 (novecentoquarantasette/00).

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 30° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. , si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

.Art. 6

.Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dalla Concessione, il concessionario ha prestato cauzione, a favore della Regione Piemonte, di importo pari a € 1.894,00 (milleottocentonovantaquattro/00).

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, dall'anno successivo alla scadenza della concessione, mentre potrà essere trattenuto in tutto o in parte dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

.Art. 7

Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

.Art. 8

.Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

.Art. 9
Elezione di domicilio e norme finali

Per tutti gli effetti connessi a presente atto il concessionario elegge domicilio presso Via Martina n. 4, 15072 Casalcermeli (AL)

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria li,

Firma del concessionario

MANTELLI Gianpaolo

per l'Amministrazione

REGIONE PIEMONTE

Il Responsabile Settore Tecnico AL – AT

(firmato in digitale)



Prot. n. (*) _____

Alessandria, (*) _____

(*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)

Class. Doqui: A, 6.10.20/02_Pidr/A/295/2025/A/PIAL4153/3

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti
Piazza Turati, 4 – 15121 Alessandria
PEC: tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it

E p.c. Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Piemonte Sud
Piazza Turati, 4 – 15121 Alessandria
PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: PIAL4153 – Richiesta nulla osta idraulico per concessione in sanatoria per utilizzo di pertinenza idraulica di mq 57'531,00 per uso agricolo in sponda destra del fiume Bormida Località Altafiore in Comune di Castellazzo Bormida (AL)

Ditta: Azienda Agricola Mantelli Gianpaolo

Il sottoscritto Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale, vista la domanda pervenuta da codesto Settore Tecnico Regionale Prot. n. 11666 del 18.03.2025 (acquisita al Prot. AIPO n. 7960 del 18.03.2025), con la quale si richiede il nulla osta idraulico in merito alla richiesta del Sig. Mantelli Gianpaolo titolare dell'omonima Azienda Agricola, per concessione per utilizzo di area demaniale di mq 57'531,00 per uso agricolo in sponda destra del fiume Bormida Località Altafiore in Comune di Castellazzo Bormida (AL);

ESAMINATA la documentazione allegata alla succitata nota e depositata agli atti della scrivente Agenzia;

VISTO il contributo tecnico finalizzato all'espressione del parere di compatibilità sul progetto di gestione di cui all'art. 32, comma c delle Norme di Attuazione del PAI rilasciato dal Settore Tecnico Piemonte Sud trasmesso con nota Prot. n. 42324 del 17.03.2025 (acquisito al Prot. AIPO n. 7779 del 17.03.2025);

PREMESSO CHE:

- l'area demaniale richiesta in concessione risulta individuata catastalmente sul Foglio 9 antistante i mapp. 18, 338, 339, 17, 16, 30 del Comune di Castellazzo Bormida (AL);
- l'area demaniale richiesta in concessione ricade in fascia fluviale A del PAI, che si rammenta essere costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso per la piena di riferimento (80% della portata con tempo di ritorno di 200 anni), ovvero costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena, e pertanto potenzialmente interessata da possibili fenomeni erosivi durante gli eventi di piena e comunque soggetta a possibili modifiche morfologiche nel tempo a seguito della naturale dinamica evolutiva del corso d'acqua nel medio-lungo termine;
- in sintesi, il programma di gestione di utilizzo dell'area demaniale prevede:
 - circa 42'977,00 mq da destinare a coltivazione di seminativo a rotazione, che dovranno essere ridotti a 40'271,00 mq come prescritto sul succitato contributo tecnico rilasciato dal competente Settore Tecnico Piemonte Sud;

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Alessandria
Piazza Turati 4, 15121 Alessandria
Tel.0131-254095 fax 0131-260195

www.agenziapo.it

ufficio-al@agenziapo.it PEC: ufficio-al@cert.agenziapo.it

- circa 14'554,00 mq da destinare a fascia ecotonale e area naturale gestita, che dovrà essere aumentata a 17'260,00 mq come prescritto sul succitato contributo tecnico rilasciato dal competente Settore Tecnico Piemonte Sud;
- il tratto di corso d'acqua in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 6 delle N.T.A. del PAI, non ricade nei *"...tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, così come individuati nell'Allegato 3 al Titolo I - Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti..."*;

VISTO il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n° 523 del 25.07.1904;

VISTO il PAI e le sue Norme di attuazione;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, il rispetto del Regolamento Forestale Regionale, la tutela della flora e fauna;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA AI SOLI FINI IDRAULICI, ai sensi del
soprarichiamato T.U. 523/1904 e del P.A.I.,**

alla concessione per utilizzo di area demaniale per come sopra individuata, ad uso seminativo, in sponda destra del fiume Bormida, in Comune di Castellazzo Bormida (AL), per come indicato nella documentazione tecnica allegata all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. sono comunque fatte salve le prescrizioni impartite dalla Regione Piemonte Settore Tecnico Piemonte Sud, per quanto di competenza, in relazione al progetto di gestione ai sensi dell'art. 32, comma c delle Norme di Attuazione del PAI contenute nel succitato contributo tecnico;
2. dovrà essere garantito, per tutta la durata della concessione che verrà assegnata, con relativo onere a carico del concessionario quanto disposto:
 - a. dall'art. 96 comma f del Regio Decreto 523/1904: *"Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:*
 - f) *Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi."*;
 - b. dall'art. 29, comma 2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, prevede: "sono vietate per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente..."

Qualora l'evoluzione naturale del corso d'acqua dovesse comportare dinamiche di divagazione tali da ridurre la fascia ripariale minima sopra citata, la distanza della coltivazione dovrà essere adeguatamente arretrata, con onere a carico dello stesso concessionario di ripristinare e mantenere la stessa fascia tampone per una larghezza minima di mt 10,00 dal nuovo ciglio di sponda, ai sensi dell'art. 29 comma 2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, con le modalità indicate nell'allegato A al succitato contributo tecnico finalizzato all'espressione del parere di compatibilità sul progetto di gestione di cui all'art. 32, comma c delle Norme di Attuazione del PAI, con spostamento delle relative aree in fruizione al di fuori della nuova fascia ricostituita;

3. sono da osservare tutti i divieti di cui all'art. 96 del T.U. 523/1904;
4. dove sono presenti soprassuoli naturaliformi, quali boschi o altre formazioni arboree, formazioni arbustive ed anche erbacee con specie in prevalenza autoctone, non è possibile la riconversione a coltura agricola. Pertanto, si richiede nella fascia ripariale arboreo-arbustiva esistente di conservare le emergenze naturali presenti e possibilmente potenziarle;
5. in nessun caso si potrà danneggiare la stabilità della sponda o delle opere eventualmente presenti su di essa, e/o delle eventuali opere idrauliche presenti sull'area richiesta in concessione, con rispetto assoluto del divieto di cui al comma f) del sopra citato art. 96 a ridosso delle relative fasce di rispetto di queste ultime;

6. l'eventuale taglio della vegetazione dovrà essere effettuato in maniera selettiva nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 37 del Regolamento Forestale, dando preferenza al taglio di quelle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e/o essere fluitate dalla corrente idrica in concomitanza dei possibili eventi di morbida e/o piena, e comunque sempre secondo le disposizioni che saranno indicate da Codesto Settore Regionale, restando salva comunque la facoltà di procedere con i necessari tagli per il contenimento delle specie esotiche invasive nella misura strettamente necessaria;
7. dovrà essere garantito il regolare deflusso naturale delle acque e l'uso dell'area non dovrà comunque ostacolare né modificare gli eventuali processi di mobilità morfologica complessiva del corso d'acqua che potranno verificarsi durante i futuri eventi di piena;
8. dopo ogni evento di piena il concessionario dovrà verificare la necessità di intervenire sulle aree in concessione per rimuovere eventuale materiale legnoso divelto e/o fluitato depositatosi sulle stesse, intervenendo anche con tagli e rimozione della vegetazione gravemente compromessa (piante inclinate e/o instabili), rimuovendo tutte le possibili cause che potrebbero determinare ostacolo al libero deflusso delle acque;
9. l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta Concessionaria;
10. in generale è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, asportare e trasportare materiali inerti fuori dallo stesso e dalle aree demaniali in concessione, sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso e nelle aree demaniali in concessione materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi, con obbligo di ripristinare le pertinenze demaniali eventualmente interessate, salvo diversamente previsto nel presente atto;
11. in nessun caso il Concessionario potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere;
12. il richiedente dovrà adottare tutte le necessarie misure per la sicurezza dei lavoratori operanti nelle aree richieste in concessione, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo, provvedendo al relativo monitoraggio dei livelli del corso d'acqua, ed alle necessarie misure di protezione civile, che dovessero rendersi necessarie. L'area dovrà essere sgomberata da personale e mezzi prima che i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza, e l'accesso alla stessa dovrà essere interdetto a chiunque, sotto la vigilanza e cura del richiedente. Si dovrà prestare la massima attenzione, in generale, ai relativi livelli di allerta riportati nei bollettini di allerta meteo-idrologica e a quelli di previsione delle piene emessi dal Centro Funzionale della Regione Piemonte consultabili al link: <https://www.arpa.piemonte.it/bollettini>, cliccando sui relativi bollettini di interesse, l'evoluzione della situazione in tempo reale potrà essere direttamente visualizzata sui siti dedicati della Regione Piemonte, collegandosi al seguente link: <https://www.meteo3r.it/app/public/>, cliccando su "misure", e/o collegandosi al Servizio di Previsione e Monitoraggio di ARPA Piemonte al link: https://rischinaturali.arpa.piemonte.it/rischinaturali/snippets_arpa/allerta/index.html, considerata inoltre la prossimità del bacino idrografico al crinale ligure, si dovrà prestare attenzione anche ai livelli di allerta della Regione Liguria, consultabili al seguente link: <https://allertaliguria.regione.liguria.it/>, adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di sicurezza che dovessero rendersi necessarie. A tale riguardo si fa presente che i links sopra riportati potrebbero subire modifiche e pertanto si dovrà verificarne la relativa validità, ricercando eventualmente i nuovi links;
13. il presente parere, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale;
14. il parere viene rilasciato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia, **salvo i diritti di terzi**, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
15. per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente

nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;

16. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;
17. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dalla presente parere; in tale occasione, il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente;
18. dovrà essere garantito al personale della scrivente Agenzia, nella sua qualità di Autorità idraulica competente, e/o suoi delegati e/o imprese incaricate, il libero accesso da parte del concessionario all'area demaniale in concessione, anche con mezzi di servizio ed eventuali macchine operatrici, per ogni eventuale esigenza connessa all'effettuazione di interventi manutentivi in alveo e/o sulle relative pertinenze idrauliche, anche su richiesta fatta per le vie brevi dalla scrivente Autorità Idraulica, senza che nulla sia dovuto;
19. l'AIPo si riserva altresì la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, per ogni eventuale successiva esigenza connessa alla necessità di realizzare opere di manutenzione e/o difesa idraulica in alveo e/o sulle sponde e relative pertinenze idrauliche e nelle latitanti aree golenali (adeguamento e/o nuova realizzazione di arginature/opere di contenimento dei livelli idrici di piena) o alla modifica della vigente pianificazione di bacino. Al verificarsi di tale evenienza il concessionario dovrà predisporre l'immediata restituzione dell'area demaniale in concessione provvedendo, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta.

Si rammenta, in ogni caso, che:

- in caso di eventuali piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi, neanche per effetto di opere realizzate per la difesa idraulica.

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

Si rimane in attesa di copia dell'atto di concessione che verrà rilasciato da Codesto Settore Tecnico Regionale, al quale si richiede di inoltrarne copia, con annessa autorizzazione idraulica dell'AIPo, anche:

- **al Comune territorialmente competente per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza;**
- **agli organi di polizia (Carabinieri Forestale) per le verifiche e gli accertamenti di cui al R.D. 2669/1937 art.15 e del R.D. 1775/1933 art.220.**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1937.

Distinti Saluti

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale

Ing. Luca Franzi

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Referenti L. Vattimo - A. Bovone

(N.B.: tutte le successive comunicazioni dovranno essere direttamente trasmesse all'Ufficio Operativo di Alessandria all'indirizzo PEC di seguito riportato: ufficio-al@cert.agenziapo.it)



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Ambiente Energia e Territorio

Settore Tecnico Piemonte Sud

tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Progetto di Gestione n. 4/2025

Provincia di Alessandria

Comune di Castellazzo Bormida

Oggetto: Contributo tecnico finalizzato all'espressione del parere di compatibilità sul progetto di gestione di cui all'art. 32 co. 4 delle NdA del PAI. Richiedente: Ditta Azienda Agricola MANTELLI GIANPAOLO

La ditta in oggetto, ha richiesto il rilascio della concessione demaniale per l'utilizzo di pertinenza demaniale posta in fascia A, sita in località adiacente la sponda destra del fiume Bormida in comune di Castellazzo Bormida loc Altafiora

In specifico:

Comune di Castellazzo Bormida: fg. 9 antistante i Mpp. 20, 18,339,17

Si tratta di area demaniale antistante i mappali sopra citati senza numero di mappa appartenente al demanio idrico identificato come "Acque", per una superficie complessiva di ha 05.75.31.

L'utilizzo delle pertinenze demaniali richieste in concessione ha quale finalità la coltivazione agricola compatibilmente con gli indirizzi di pianificazione di cui all'art. 32 commi 2 e 4 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico che prevedono che detto uso avvenga tramite progetti di gestione volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale. L'utilizzo deve essere coerente con il Regolamento di attuazione dell'art. 32, comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI - Indirizzi Tecnici - Allegato 1.

Descrizione stato attuale a seguito di sopralluogo di verifica stato dei luoghi :

L'area oggetto d'intervento, ad oggi è in gran parte coltivata a seminativo, si trova in sponda idrografica destra, in località Altafiore, e ricade sia in territorio del comune di Castellazzo Bormida. L'area è compresa nella fascia A del PAI ed è delimitata ad est da argine, a nord - nord ovest dalla una fascia boscata ripariale che comprende la sponda.

La vegetazione tipica di ripa è costituita in forte prevalenza da pioppo bianco (di dimensioni medi grandi), con limitate presenze di Acer negundo, Salice e Robinia.

Si tratta di area caratterizzata da esondazioni frequenti.

L'uso del suolo dell'area richiesta in progetto è la seguente:

- coltivazione agricola a seminativo
- fascia spondale vegetata

Descrizione stato progettuale

Il progetto di gestione a firma del p.a. Massimiliano Ricci prevede:

- 1) la gestione di una parte della fascia boscata a ridosso delle coltivazioni verso il corso d'acqua con interventi di manutenzione ordinaria finalizzati al taglio delle piante secche e deperienti e al controllo delle specie arboree infestanti e sostituzione tramite piantagione dei soggetti morti.
- 2) la realizzazione di una fascia ecotonale erbacea, posta fra il coltivo e la fascia spondale vegetata in adiacenza alla sponda del corso d'acqua, con evoluzione naturale controllata mediante semina di miscuglio da inerbimento perenne composto prevalentemente da graminacee e leguminose (erba medica, trifoglio pratense,

lupinella, trifoglio incarnato). Tale superficie sarà gestita con una sfalcatura unicamente nel periodo autunno-invernale ai fini di garantire il rinnovo della vegetazione presente.

3) area coltivata a seminativo, pari ad ha 04.29.77;

Sulla porzione richiesta per l'utilizzo agricolo verrà interessata da colture annuali quali: cereali e oleaginose con un piano di rotazione colturale quinquennale nel quale si alternano colture primaverili e autunno – vernine.

ANNO ROTAZIONE	TIPOLOGIA	EPOCA DI SEMINA	SUPERFICIE SEMINATA
Primo anno	Girasole	Aprile	Ha 04.29.77
Secondo anno	Frumento Tenero	Ottobre – Novembre	Ha 04.29.77
Terzo anno	Mais da granella	Aprile – Maggio	Ha 04.29.77
Quarto anno	Frumento Tenero	Ottobre – Novembre	Ha 04.29.77
Quinto anno	Mais da granella	Aprile – Maggio	Ha 04.29.77

Il progetto non risulta coerente con il punto 3 degli Indirizzi tecnici del Regolamento attuativo dell'art. 32, comma 4 delle norme di attuazione del PAI, in merito alle percentuali massime di superficie coltivabile stabilite dalla Tabella 1.

Si specifica che la superficie coltivabile del sedime richiesto in concessione non può superare il 70 % dell'intera superficie.

Quindi il prospetto delle superfici proposte viene adeguato d'ufficio come di seguito specificato :

Prospetto superfici

Utilizzo	Sup. mq
Area coltivata a seminativi	04.02.71
Fascia ecotonale e Area naturale gestita	01.72.60
Totale sup. a progetto	05.75.31

Su tali terreni il Signor Mantelli si impegna ad adottare tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale, nel rispetto nella Normativa Vigente sulla gestione e coltivazione di fondi di proprietà demaniale.

L'area demaniale, da utilizzarsi a seminativo dovrà essere ridotta a ha 04.02.71 che rappresenta il 70 % dell'intera superficie demaniale richiesta in concessione ed è associata a contestuali interventi di conservazione, valorizzazione e ricostituzione delle aree naturali.

Esaminato l'elaborato corredante le richieste di concessione e valutati i relativi contenuti tecnici, **fatto salvo le modifiche alle superfici come sopra indicato**, si ritiene che gli stessi siano esaustivi e conformi alle finalità generali di utilizzo delle pertinenze idrauliche demaniali, **nel rispetto delle prescrizioni sottoindicate**, così come previsto dagli indirizzi di pianificazione di cui all'art. 32 del Piano di Assetto Idrogeologico.

Tutto ciò premesso:

Visto il D.Lgs. n. 152/2006;

Visto il D.Lgs. n. 284/2006;

Vista la Deliberazione n. 26 del 11/12/1997 di adozione del PSFF;

Vista la Deliberazione n. 18 del 26/04/2001 di adozione del PAI;

Visto il DPCM del 24/05/2001;

Visto l'art. 29, comma 2, lettera d) delle Norme di attuazione del PAI;

Vista la Deliberazione n. 11 del 18/03/2008 dell'Autorità di Bacino del Po;

Visto l'art. 32, comma 4 delle Norme di attuazione del PAI;

Visto l'art. 44 delle Norme di attuazione del PAI;



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Ambiente Energia e Territorio

Settore Tecnico Piemonte Sud

tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Visto il Decreto del 19/04/1999 del MIPAF;

Vista la L.R.12/2004;

Visto il R.D. 523/1904

Visto il Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022;

Vista la L.R. 4/2009;

Visto il D.P.G.R n. 8/R/2011e s.m.i;

si ritiene che:

dal punto di vista tecnico l'intervento sia compatibile con quanto previsto, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 delle Norme di Attuazione del PAI e relativo Regolamento attuativo, precisando che **si ritiene opportuno prescrivere che:**

- il prospetto delle superfici sia modificato con una superficie coltivata massima di **ha 04.02.71**
- **la fascia di ecotono indicata in progetto sia realizzata secondo le disposizioni di cui all'allegato A lungo tutta l'area di transizione tra fascia vegetata di sponda e coltivo;**
- l'area boscata ripariale esterna all'area di gestione **non dovrà essere oggetto di interventi** se non dietro specifica istanza del concessionario e invece nell'area da rinaturalizzare ricompresa in concessione, dovrà essere controllata l'evoluzione spontanea del soprassuolo attraverso le necessarie manutenzioni e il **contenimento delle specie alloctone con comportamento invasivo;**
- si preservi la biodiversità e gli elementi naturali nelle aree in concessione assicurando una continuità spaziale e genetica necessaria per la perpetrazione delle specie tramite interventi di manutenzione e ricostituzione della vegetazione autoctona presente nell'area naturale;
- **sia trasmesso al Settore tecnico Piemonte Sud dichiarazione regolare esecuzione degli interventi eseguiti sia di manutenzione della fascia naturale sia di realizzazione della fascia cotonale, detti interventi dovranno essere eseguiti entro il primo anno di concessione ;**
- vengano utilizzati metodi di coltivazione volti a ridurre gli impatti per la fauna e le biodiversità;
- **non possano essere eseguiti interventi di diserbo chimico anche in caso di urgenti necessità;**
- non possano essere eseguiti trattamenti con antiparassitari di sintesi salvo urgenti necessità da autorizzarsi;
- non possano essere eseguiti interventi di concimazione con fertilizzanti di sintesi o con liquami suini;
- si debba mantenere la viabilità che consente l'accesso al corso d'acqua;

Alessandria, 14/03/2025

Il Funzionario Forestale incaricato

Dr For. Giorgio Cacciabue

CCCGRG62B05A1
82X/CACCIABUE/
GIORGIO

Digitally signed by
CCCGRG62B05A182X/
CACCIABUE/GIORGIO
Date: 2025.03.14
09:39:31 +01'00'

ALLEGATO A - SCHEMA DI IMPIANTO DELLA FASCIA TAMPONE

La struttura delle zone tampone ripariali si può dividere in tre parti (figura 10): la prima zona è costituita da specie arboree adulte disposte lungo il bordo del corso d'acqua che stabilizzano le rive e apportano ombra al corpo idrico riducendo la temperatura. La zona 2. Quest'ultima è costituita da alberelli in fase di crescita e da cespugli ed è la zona di massimo assorbimento di nutrienti in quanto le giovani piante richiedono quantità molto maggiori di nutrienti, rispetto a quelle adulte, indispensabili per la crescita. Questa zona inoltre costituisce l'habitat per molte specie animali e può fornire benefici economici da parte del proprietario dovuti alla produzione di biomassa vegetale che può essere periodicamente tagliata quando le piante raggiungono la maturità.

La terza zona consiste in una fascia filtro costituita da erba dove viene a concentrarsi l'acqua e il flusso idrico derivante dai campi adiacenti riducendo notevolmente il dilavamento del suolo e favorendo l'infiltrazione nel suolo ed inoltre aiuta a filtrare i sedimenti ed i relativi inquinanti presenti. Anche le erbe presenti in questa zona possono essere periodicamente tagliate per facilitare e massimizzare l'assorbimento e la rimozione.

**Modulo d'impianto fascia tampone arborea erbacea**

Il modello prevede la realizzazione di una fascia tampone arborea arbustiva erbacea di larghezza di 10 mt suddivisa in una fascia erbacea a ridosso delle colture ed una fascia arborea arbustiva verso il corso d'acqua.

La fascia erbacea di larghezza 5 m è costituita da un miscuglio delle seguenti specie:

graminacee: *Agrostis stolonifera*, *Festuca arundinacea*, *Poa trivialis*, *Lolium multiflorum* leguminose: *Trifolium repens* L. *Trifolium pratense* e *Medicago sativa* e, negli ambienti vocati, *Hedysarum coronarium* L., *Lotus corniculatus* L. e *Onobrychis viciifolia*.

La fascia arborea arbustiva occupa una larghezza di mt 5 disposta su due file di piantagione, ambedue arboreo-arbustiva. La disposizione delle specie all'interno di ogni tipologia sarà casuale.

L'impianto prevede un sesto di 6m sulla fila per le piante arboree e di 2 m per quelle arbustive, la distanza tra le due file è di 2m.

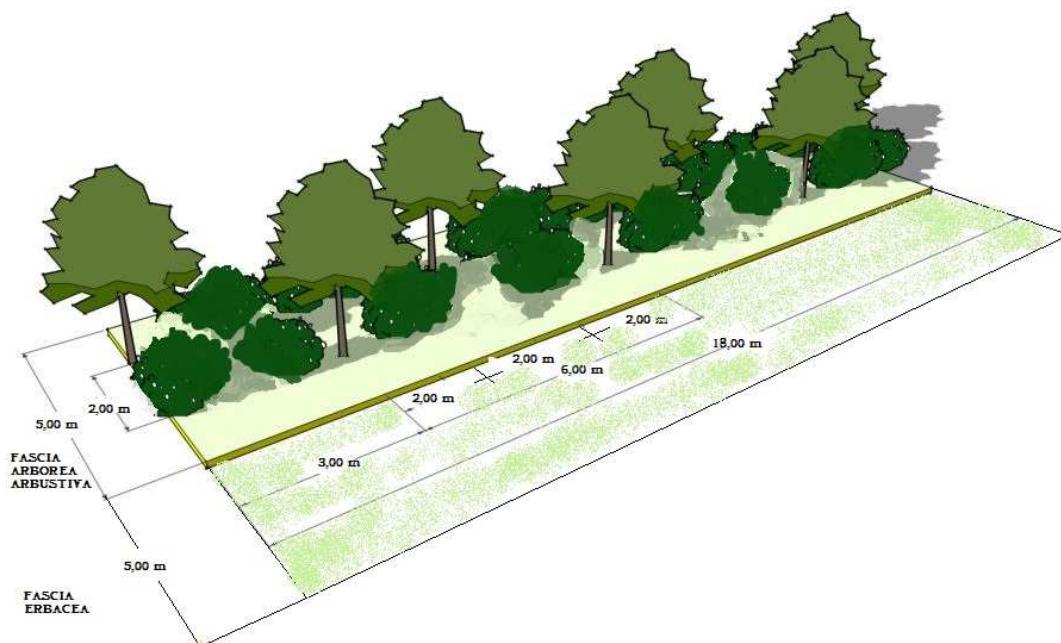


REGIONE
PIEMONTE

Direzione Ambiente Energia e Territorio

Settore Tecnico Piemonte Sud

tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it



Le specie sono quelle tipiche della fascia ripariale:

specie arboree: pioppo bianco, pioppo tremulo, pioppo nero, salice bianco, olmo cordato, acero campestre.

specie arbustive: nocciolo, viburno, biancospino, corniolo, sambuco, salice rosso (S. purpurea), sanguinello, fusaggine.

La tipologia vivaistica può essere costituita da:

1) piante in contenitore/fitocella, aventi un'altezza di 150-200 cm per piante arboree, un'altezza di 80-100 cm per quelle arbustive, tale categoria di piante, viste le condizioni pedologiche, è quella che garantisce maggior successo di attecchimento.

2) talee di salicacee (pioppo bianco, p. tremulo, p. nero, salice bianco) inframmezzate da piante in contenitore/fitocella di olmo cordato e acero campestre per le piante arboree;
Piantine in contenitore/fitocella per le specie arbustive.